



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comunesantalfio.ct.it

Tel. 095968017 Fax. 0957824149

Cod. Fisc./Part. IVA:00230090870

Email: protocollo@comunesantalfio.ct.it - pec: protocollosantalfio@pec.it

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Data 06-03-2023

N. Reg. 61

Oggetto: AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO - MISSIONE 1, COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA HALLEY SUD CATANIACUP D11F22000030006 CIG 9693443238



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Servizio Area Affari Generali, D.ssa Licciardello Letizia Giovanna, nominata RUP giusta Determina n.15 del 3/03/2023 del Segretario Comunale, con le funzioni di Responsabile della Transizione Digitale;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Vista la legge 8.6.1990, n. 142;

Vista la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;

Vista la Circolare regionale, Assessorato EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

Vista la D.S. n. 47/98, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90";

Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto in particolare l'art.184, del D. Lgs. 267/2000, citato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

AREA AFFARI GENERALI - Determinazione n. 61 del 06-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, ai sensi del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

VISTO l'avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sul Piano Nazionale di Resistenza e resilienza (PNRR) – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.3 “;

DATO ATTO che il suddetto Avviso attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la misura 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Alfio :

– in data 03.05.2022 ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso cui sopra, richiedendo il finanziamento per :

- 1) nr. 37 servizi APP IO, come in dettaglio riportato nella stessa domanda, per una somma complessiva di € 8.991,00;
- 2) – ha ricevuto il Decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPCM n. 24-1/2022–PNRR, di ammissione al finanziamento per un importo complessivo pari ad € 8.991,00;
- 3) – deve procedere all'attuazione del progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso;

VISTO il preventivo del 2/02/2023 prot. n. 1052 presentato dalla HALLEY SUD S.R.L., fornitrice degli applicativi gestionali in uso agli uffici comunali;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura ammonta ad € 3.700,00 IVA esclusa al 22%, pari ad € 814,00, per complessivi € 4.514,00 (IVA inclusa), quindi il costo è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al

presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

VISTA la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

- Verificato che, in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento, convenzioni stipulate da Consip spa avente ad oggetto la fornitura richiesta;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006 n. 296 è stato modificato dall’art. 1 comma 502 lett. a), b), c) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che attualmente prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che il valore dei beni che si intendono acquisire rientra entro il predetto limite e pertanto è ammesso l’affidamento diretto anche al di fuori del MePa;

RITENUTO pertanto individuare l'Operatore Economico al quale affidare la suddetta fornitura;

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), con il quale è stato approvato il Nuovo Codice degli appalti che abroga in toto il D.L.gvo 163/2006 e che detta norme per l'affidamento di appalti relativi a lavori, servizi, forniture e concessioni;

RICHIAMATO in particolare l'art. 32, c. 2, del suddetto Decreto il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

ATTESO che l'affidamento del servizio di cui trattasi, si qualifica quale Affidamento sottosoglia per il quale trovano applicazione le norme di cui all'art. 36 e seguenti del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che detto articolo, al comma 2, prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO inoltre il comma 130 dell'art. 1 della citata legge 145/2018 il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro;

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 è possibile procedere all'acquisto autonomo, tramite affidamento diretto;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art.192 comma 1 del D.lgs.267/2000 :

✓ il fine che il contratto intende perseguire è il servizio di “Configurazione con APP IO” per la fornitura del servizio di notifiche attraverso l'APP IO con partner tecnologico Halley Sud S.r.l. e l'interfacciamento con i sistemi applicativi;

✓ l'oggetto del contratto è l'acquisto del servizio “Configurazione con APP IO”;

✓ la modalità di scelta del contraente, è quella dell'affidamento diretto;

✓ l'importo del servizio è pari ad € 3.700,00 IVA esclusa al 22%, pari ad € 814,00, per complessivi € 4.514,00 (IVA inclusa) ;

✓ i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel preventivo n. S00735 del 01/02/2023 ad oggetto: “Offerta economica Servizio di configurazione per l'integrazione dell'APP IO ” acquisito al Protocollo dell'Ente con n.1052 del 02/02/2023 e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto alla Halley Sud SRL, Sede legale Catania, per la fornitura del pacchetto;

RITENUTO di dover assumere l'impegno di spesa per € 3.700,00 IVA esclusa al 22%, pari ad € 814,00, per complessivi € 4.514,00 (IVA inclusa) a favore della Halley Sud SRL, Sede legale Catania, per la fornitura del servizio in oggetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice **SIMOG 9693443238**;

DATO ATTO, inoltre, che a questo progetto è stato assegnato il **CUP D11F22000030006**;

ACCERTATA la regolarità del DURC, protocollo INAIL_36906242, data richiesta 03.03.2023 e scadenza il 20/06/2023;

VISTO l'art. 1 – comma 629 – della L. 190/2014 ed il Comunicato del MEF n.7 del 9.01.2015 riguardo l'introduzione del cosiddetto “Split Payment”;

ACQUISTI i pareri di regolarità amministrativa e regolarità contabile, ai fini del disposto di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
-

i pareri favorevoli

resi ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

di affidare alla Halley Sud SRL, Sede legale Catania il servizio di "Configurazione con APP IO" per la fornitura del servizio di notifiche attraverso MISSIONE 1, COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" per la somma di **€ 3.700,00 IVA esclusa al 22%, pari ad € 814,00, per complessivi € 4.514,00 (IVA inclusa)**;

di imputare la suddetta spesa alla Missione 1.03.02 del bilancio di previsione 2023;

di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, nel rispetto degli obblighi imposti dal d.lgs. n. 33/2013, i dati nello stesso contenuti nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

di avere, preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti del redigendo bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di prevedere la somma necessaria e di adottare tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali

Sant'Alfio, li 06-03-2023

Il Responsabile del Procedimento

(Sottoscritto con firma interna)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il documento istruttorio che precede;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nello stesso riportate;

DETERMINA

AREA AFFARI GENERALI - Determinazione n. 61 del 06-03-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, ai sensi del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

DI APPROVARE il suindicato atto istruttorio, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono per intero riportati e trascritti per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI TRASMETTERE copia della presente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'Ufficio di Ragioneria.

Sant'Alfio, li 06-03-2023

RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Letizia Giovanna Licciardello

(Sottoscritto con firma digitale)